

Regione siciliana

**Ufficio legislativo e legale**Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
90100 - Palermo - Tf. 091 6964806

Gruppo II

Prot. N. /282.01.11

**Oggetto: L.R. 17/90 - Art. 13. Indennità polizia municipale.
Disapplicazione ex art. 2, co. 3, D. L.vo 29/93 e art. 21 Accordo
1.4.99.**

Allegati n.....

**Assessorato Regionale
degli Enti locali
P A L E R M O**

1. Con la nota cui si risponde viene trasmesso il parere interlocutorio n. 273/2001 del 12.6.2001 con il quale il C.G.A. ravvisa l'opportunità che lo scrivente Ufficio esprima il proprio avviso sull'ultimo comma dell'art. 20 del contratto collettivo Regioni - Autonomie locali 31 marzo 1999, aggiunto dall'art. 35 dell'Accordo 14 settembre 2000.

2. Con una precedente richiesta di parere (nota n. 1143 del 26/7/2000) codesto Assessorato ha, fra l'altro, posto allo scrivente il quesito relativo alla compatibilità del trattamento economico accessorio costituito dalla retribuzione di posizione e di risultato, previsto dal C.C.N.L. 1 aprile 1999 del comparto autonomie locali per il quadriennio 1998/2001, con l'incentivo economico previsto dall'art. 13 della l.r. 17/90 per la polizia municipale. Lo scrivente con parere 4.10.2000 n. 17497 ha ritenuto che l'erogazione di indennità basate su meccanismi di incentivazione collegati alla partecipazione a specifici progetti o programmi (art. 13 l.r. 17/90) si appalesa innanzitutto incoerente con il nuovo sistema di classificazione del personale e la disciplina riguardante il

conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative ed il trattamento economico accessorio collegato alle funzioni ed attività da svolgere.

Ha altresì affermato che, ai sensi dell'art. 2, co. 3, del d. L.vo 29/93, come sostituito dall'art. 2 del D. L.vo 80/98, e dell'art. 21 dell'Accordo 1.4.99, le dotazioni finanziarie previste dalla l.r. succitata non possono determinare autonomamente emolumenti accessori in considerazione del principio secondo cui non possono essere attribuiti al personale trattamenti economici che non trovino la loro disciplina in contratti collettivi o individuali e pertanto le stesse debbono confluire nelle risorse del fondo ex art. 15 C.C.N.L., destinato, con carattere di esclusività, all'attuazione della nuova classificazione del personale e a sostenere le iniziative volte al miglioramento della produttività e dell'efficienza dei servizi da utilizzare ai sensi del successivo art. 17.

Con nota 19.3.2001 n. 501 codesto Assessorato ha chiesto il parere del C.G.A. sulla medesima questione anche alla luce dell'accordo del 10.9.2000 che ha aggiunto all'art. 20 dell'accordo del 31.3.99 il seguente comma: "L'indennità prevista dall'art. 37, 1° co., lett. b) primo periodo del C.c..n.l. 6.7.95, continua a trovare applicazione alla data di conferimento dell'incarico, nei confronti del personale dell'area di vigilanza incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8/11 del C.c.n.l. 31.3.99". Il C.G.A. con il succitato parere interlocutorio ha osservato che "non riesce a ravvisare un nesso tra tale disposizione e la questione in esame, oltre al fatto che nell'alea "b" ora trascritto non è enucleabile un "primo periodo" e ravvisa l'opportunità che l'ufficio Legislativo e Legale della Presidenza regionale, in sede di coordinamento, esprima il proprio avviso sull'anzidetta disposizione contrattuale".

3. In ordine a quanto chiesto dal C.G.A. nel succitato parere, trasmesso con la nota che si riscontra, va osservato che lo scrivente Ufficio è competente, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 28 del 1962 e succ. modif. e integr., ad esprimere "pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari" e che l'interpretazione delle norme dei contratti collettivi spetta alle parti che li hanno sottoscritti ai sensi dell'art. 53 del D. L.vo n. 29 del 1993 (ora art. 49 del D. L.vo n. 165 del 2001),

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale

Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di ricerca, anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.

All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 **Avv. Michele Arcadipane**

Trasposizione e classificazione curata da **Avv. Francesca Spedale**
